



# Consiglio Nazionale delle Ricerche

Cessione della quota al capitale sociale detenuta dal CNR nella Società denominata EnerGea Società Consortile a Responsabilità Limitata con sede in Pomerance (PI) al Consorzio per lo Sviluppo delle Aree Geotermiche S.c.r.l. (Co.Svi.G. S.c.r.l.)

Il Consiglio di Amministrazione nella riunione del 30 maggio 2017, ha adottato all'unanimità dei presenti la seguente deliberazione n. 78/2017 – Verb. 329

## IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

**VISTO** il decreto legislativo del 4 giugno 2003, n. 127 recante “Riordino del Consiglio Nazionale delle Ricerche”;

**VISTO** il decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213 “Riordino degli Enti di Ricerca in attuazione dell’art. 1 della Legge 27 settembre 2007, n. 165”;

**VISTO** lo Statuto del Consiglio Nazionale delle Ricerche, emanato con provvedimento del Presidente n. 24, prot. AMMCNT-CNR n. 0023646 del 7 aprile 2015, di cui è stato dato l’avviso di pubblicazione sul sito del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca in data 29 aprile 2015, entrato in vigore in data 1° maggio 2015;

**VISTO** il Regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio Nazionale delle Ricerche, emanato con provvedimento del Presidente n. 43, prot. AMMCNT-CNR n. 0036411 del 26 maggio 2015, di cui è stato dato l’avviso di pubblicazione sul sito del CNR e sul sito istituzionale del MIUR, in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale - n. 123 del 29 maggio 2015, entrato in vigore in data 1° giugno 2015;

**VISTA** la relazione predisposta dalla Struttura di Particolare Rilievo Partecipazioni Societarie e Convenzioni della Direzione Centrale Supporto alla Rete Scientifica e alle Infrastrutture prot. AMMCNT-CNR n. 0035354 del 25 maggio 2017;

**CONSIDERATO** che il Consiglio di amministrazione, con delibera n. 182/2013 del 13 novembre 2013, ha approvato la partecipazione del CNR alla Società denominata EnerGea Società Consortile a Responsabilità Limitata con sede in Pomerance (PI), con quota di € 1.680,00, pari al 16% del capitale sociale;

**VISTA** la propria delibera n. 182/2013;

**CONSIDERATO** che la Società EnerGea (di seguito “Società” o “EnerGea”) nasce dalla fusione di due Centri: il CITT (Centro Internazionale per il Trasferimento dell’Innovazione Tecnologica per le Fonti Energetiche Rinnovabili di Monterotondo Marittimo) e il CEGE (Centro di Eccellenza per la Geotermia di Lardarello);

**CONSIDERATO** che il CITT rispondeva all’esigenza di diffondere e trasferire competenze e metodologie tecnologiche innovative per agevolare la diffusione delle energie rinnovabili e che il Centro è nato dall’idea che era sempre più urgente diffondere e trasferire competenze e metodologie tecnologiche innovative per agevolare la diffusione delle numerose forme di energie rinnovabili, i cui partner erano Scuola Superiore di Studi Universitari e di Perfezionamento Sant’Anna di Pisa e il CNR;



# Consiglio Nazionale delle Ricerche

**CONSIDERATO** che il CEGE è nato dalla condivisione di obiettivi da parte di rilevanti soggetti pubblici presenti nel contesto regionale. La realizzazione di questo Centro ha coinvolto: il Comune di Pomarance, situato in un'area storicamente legata allo sviluppo della geotermia, il Co.Svi.G. (Consorzio per lo Sviluppo delle aree Geotermiche S.c.r.l.) creato dai Comuni dell'area geotermica tradizionale per promuovere iniziative di sviluppo socio economico sul territorio, il CNR, la Scuola Superiore di Studi Universitari e di Perfezionamento Sant'Anna, nonché l'Università degli studi di Pisa;

**CONSIDERATO** che il CNR ha aderito alla Società in data 13 marzo 2015, attraverso l'acquisto di una parte della quota del socio Consorzio per lo Sviluppo delle Aree Geotermiche S.c.r.l. (di seguito Co.Svi.G.) per l'ammontare di €1.680,00, pari al 16% del capitale di EnerGea;

**CONSIDERATO** che l'Amministratore Unico di Co.Svi.G con nota del 3 maggio 2017, ha deliberato una riorganizzazione societaria, anche in ossequio all'indirizzo proposto dal Legislatore con il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 - Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica;

**VISTA** la nota dell'Amministratore Unico di Co.Svi.G. con nota del 3 maggio 2017,

**CONSIDERATO** che l'operazione di riassetto proposta prevede la fusione per incorporazione di EnerGea in Co.Svi.G. e che tale operazione, come afferma il sopra citato Amministratore Unico permetterebbe di continuare a gestire i progetti in corso direttamente dalla struttura operativa di Co.Svi.G e dare continuità a quanto fatto finora, evitando di disperdere la progettualità in essere;

**CONSIDERATO** che a tal fine si rende necessario l'acquisto da parte di Co.Svi.G. delle quote detenute dagli altri soci: CNR, Università degli studi di Pisa e Scuola Superiore di Studi Universitari e di Perfezionamento Sant'Anna di Pisa;

**CONSIDERATO** che il Consiglio di Amministrazione di EnerGea, nella riunione tenutasi il 17 novembre 2017, ha approvato il percorso di riassetto della Società in ottemperanza al predetto decreto legislativo n. 175/2016 e che in tale riunione, il Consiglio di Amministrazione della Società osserva, anche alla luce dei risultati di bilancio e del rapporto dipendenti/amministratori, che viene impedita la prosecuzione della partecipata EnerGea;

**VISTO** il verbale Consiglio di Amministrazione di EnerGea del 17 novembre 2017,

**CONSIDERATO** che viene prospettata la cessione delle quote detenute dai soci pubblici a favore del socio Co.Svi.G. oppure la cessazione della Società;

**CONSIDERATO** che la Co.Svi.G. ha acquisito due pareri legale in merito alla normativa in ordine alle società a partecipazione pubblica in rapporto alla Società EnerGea;

**VISTI** i due pareri legali acquisiti;

**CONSIDERATO** che il predetto Decreto Legislativo n. 175/2016 (indicato di seguito anche come Testo Unico), entrato in vigore il 23 settembre 2016, che ha riordinato la legislazione sulle società partecipate dalle Pubbliche Amministrazioni, dispone una serie di abrogazioni di norme il cui coordinamento era divenuto sempre più arduo per gli operatori del settore;



**CONSIDERATO** che il Decreto Legislativo si applica alla costituzione di società da parte delle Pubbliche Amministrazioni ex art. 1, comma 2, Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, nonché l'acquisto, mantenimento e gestione di partecipazioni da parte di tali amministrazioni, in società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta;

**CONSIDERATO** che il citato Decreto Legislativo mira a rispondere ad una serie di carenze del sistema previgente e va visto in connessione con una serie di altri atti normativi; le disposizioni devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e alla promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

**CONSIDERATO** che il nuovo Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica si orienta nel senso di un ridimensionamento dell'intervento pubblico diretto nel mercato, ridefinendo limiti di azione, obblighi e responsabilità di ministeri, regioni, enti locali, enti pubblici economici ed autorità portuali titolari di partecipazioni societarie;

**CONSIDERATO** che con il Testo Unico il Governo, dopo un'istruttoria complessa, arricchita dai pareri del Parlamento, del Consiglio di Stato e della Conferenza Unificata, ha dato attuazione all'articolo 18 della Legge 7 agosto 2015, n. 124, recante Deleghe in materia di riorganizzazione della pubblica amministrazione (cosiddetta Legge Madia);

**CONSIDERATO** che l'intervento normativo riconduce in un quadro organico alcune puntuali disposizioni legislative già vigenti volte a disciplinare l'uso, da parte delle Pubbliche Amministrazioni, dello strumento societario e che, inoltre, sono introdotti una serie ulteriore di divieti, obblighi e controlli che rendono giuridicamente rilevante e sanzionabile l'abuso delle partecipazioni pubbliche;

**CONSIDERATO** che allo stesso tempo viene definito un vero e proprio statuto normativo delle società a controllo pubblico e, più in generale, delle società che siano anche solo partecipate da Pubbliche Amministrazioni riguardo a una molteplicità di profili, come, per esempio: i limiti alla costituzione di nuove società ed al mantenimento delle partecipazioni eventualmente già possedute; l'organizzazione interna delle società, la loro gestione, la disciplina dei requisiti e dei compensi degli amministratori, la disciplina del personale, la responsabilità degli enti partecipanti e dei componenti degli organi delle società partecipate; il controllo giudiziario sull'amministrazione delle società stesse, la crisi di impresa.

**CONSIDERATO** che il Testo Unico è maggiormente indirizzato alle società in controllo pubblico, ovvero le società nelle quali una Pubblica Amministrazione eserciti i poteri di controllo come definiti dall'art. 2359 del Codice Civile e che si applica una disciplina di carattere più marcatamente derogatorio del regime ordinario di diritto commerciale;

**CONSIDERATO** che nelle società nelle quali, invece, le Pubbliche Amministrazioni non hanno il potere di definire le scelte strategiche, proprio del soggetto controllante, le deroghe al diritto commerciale comune appaiono più limitate e pur tuttavia sono imposti puntuali obblighi al titolare della partecipazione pubblica;



**CONSIDERATO** che il Decreto Legislativo n. 175/2016 è stato recentemente messo in discussione dalla sentenza n. 251/2015 della Corte Costituzionale, la quale si è espressa sull'iter di approvazione della Legge Delega n. 124/2015 e, che, a seguito della sentenza, il Ministero competente dovrà emanare una serie di decreti correttivi per sanare gli aspetti critici sottolineati dalla Corte Costituzionale stessa;

**CONSIDERATO** che nell'ambito dei sopra citati decreti correttivi che si rendono necessari è stata prospettata da parte della Consulta dei Presidenti degli Enti Pubblici di Ricerca e la Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (CRUI), per citare soltanto due soggetti pubblici, la possibilità di esclusione delle Società Consortili partecipati da tali soggetti dall'applicazione del Decreto stesso, sulla base di precise osservazioni riguardo alla difficile applicabilità del Decreto ai soggetti pubblici che partecipano a Società che svolgono attività senza scopo di lucro;

**CONSIDERATO** che nonostante la situazione di incertezza riguardo all'applicabilità del predetto Decreto Legislativo alle Società Consortili partecipate dagli Enti Pubblici di Ricerca, vi è comunque la volontà da parte dei soggetti pubblici di procedere alla cessione delle proprie quote alla Co.Svi.G.;

**CONSIDERATO** che il Direttore Generale di EnerGea con nota del 12 aprile 2017, ha trasmesso una stima peritale redatta da un commercialista con studio in Firenze (FI), in data 28 febbraio 2017;

**VISTA** la nota del Direttore Generale di EnerGea del 12 aprile 2017;

**VISTA** la citata stima peritale;

**VISTO** che il valore attribuito alla quota detenuta da ciascun socio pubblico corrisponde al valore nominale; infatti, il valore della quota del CNR risulta pari ad €1.680,00 che coincide con il valore nominale effettivamente versato in sede di adesione alla Società;

**CONSIDERATO** che la proposta effettuata dall'Amministratore Unico di Co.Svi.G. ha validità di 30 giorni a partire dal 3 maggio 2017.

**CONSIDERATO** che nell'ambito della proposta di cessione della quota detenuta dai soggetti pubblici in EnerGea viene prospettata la sottoscrizione di una intesa quadro tra i soggetti pubblici e Co.Svi.G. per gestire le attività in corso e mantenere la collaborazione per evitare ritardi ed interruzioni nell'ambito di tale attività;

**VISTO** lo schema dell'intesa quadro trasmesso;

**CONSIDERATA** la volontà degli altri soci pubblici a procedere alla cessione della propria quota;

**VISTA** la comunicazione del 22 maggio 2017 del Direttore del Dipartimento Scienze Chimiche e Tecnologie dei Materiali (DSCTM), cui la Società afferisce per macroarea, nonché rappresentante del CNR nel Consiglio di Amministrazione della Società, con la quale esprime parere favorevole in merito alla cessione della quota dell'Ente a Co.Svi.G. S.c.r.l. nei termini prospettati;

**VISTO** il parere espresso dal Collegio dei revisori dei conti nella riunione del 29 maggio 2017 con verbale n. 1551;

**CONSIDERATA** la necessità di procedere;



## **DELIBERA**

1. La cessione della quota di partecipazione del CNR al capitale sociale della Società EnerGea Società Consortile a Responsabilità Limitata con sede in Pomerance (PI), pari al 16% del capitale stesso, per l'ammontare di €1.680,00 (milleseicentoottanta/00), corrispondente al valore nominale effettivamente versato in sede di adesione, alla Società denominata Consorzio per lo Sviluppo delle Aree Geotermiche S.c.r.l. (Co.Svi.G. S.c.r.l.) con sede legale in Radicondoli (SI), sulla base della stima peritale acquisita.

**IL PRESIDENTE**

F.to digitalmente Massimo Inguscio

**IL SEGRETARIO**

F.to digitalmente Giambattista Brignone

**VISTO DIRETTORE GENERALE**

F.to digitalmente Massimiliano Di Bitetto